GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 25 gennaio 1924** **Numero 21**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre diviso in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* ***(L. 120)*** *per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre* ***la*** *tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti 5 gennaio 1921:

a grand'uffiziale:

Liguori comm. prof. Pasquale, tenente colonnello della C. R. I.
Rubino comm. avv. Michele, membro del Consiglio direttivo della C. R. I. (Napoli).
Olivieri comm. Carlo, prefetto del Regno.
Darbesio comm. dott. Michele, prefetto del Regno.
Gorrini comm. dott. Giacomo, Regio console generale, membro della Giunta superiore degli archivi.

a commendatore:

Rocco comm. avv. Ferdinando, direttore generale al Ministero dell'agricoltura.
Cerrina comm. Paolo, colonnello di cavalleria a riposo.
Dusmet de Smours duca Luigi, consigliere Comitato regionale C. R. I. (Napoli).
Di Fede march. comm. Gio. Batta, segretario generale al Consiglio di Stato.
Gasti comm. dott. Giovanni, questore di pubblica sicurezza.

a uffiziale:

Girardi comm. Giacomo, già direttore generale dei combustibili.
Micacchi comm. prof. Rodolfo, capo sezione al Ministero dell'istruzione, sovraintendente scolastico per la Tripolitania.

a cavaliere:

Breda comm. Ernesto, consigliere provinciale di Chieti.
Accardi cav. uff. prof. Luigi, segretario particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Venditelli cav. uff. avv. Arturo, segretario particolare del Sottosegretario di Stato per l'interno.
Acampora cav. avv. Francesco, segretario di Gabinetto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Zurlo cav. uff. avv. Leopoldo, id. id.
Calabrese cav. uff. Andrea, vice questore di Roma.
Casalegno avv. prof. Giovanni di Sebastiano, da Druent, residente a Torino.

Con decreti 13 gennaio 1921:

a commendatore:

Salem comm. Emanuele, di Salonicco.

a cavaliere:

Ricotti Magnani cav. Sidney, segretario di Legazione
Piazza cav. Angelo, di Girgenti, fondatore di un sanatorio antitubercolare.
Lecci avv. comm. Enrico, di Pisa.
Leicht comm. Silverio, professore della Regia università di Modena.

Con decreti 16 gennaio 1921:

a commendatore:

Petrucci comm. Eugenio, capo ragioniere nel Ministero della guerra.
Filippi comm. Emilio, tenente colonnello dei carabinieri Reali, collocato a riposo.

a uffiziale:

Rossini cav. uff. Angelo, archivista capo nel Ministero dell'industria e commercio.

Con decreti 20 gennaio 1921:

a gran cordone:

Camera comm. avv. Giovanni, deputato al Parlamento.
Montalcini prof. avv. Camillo, segretario generale della Camera dei deputati.

a grand'uffiziale:

Torri comm. ing. Alberto, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

a commendatore:

Gatti comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore del Genio civile.
Ghersi ing. comm. Adolfo, id. id.

a uffiziale:

Maglietta comm. ing. Michele, ispettore superiore del Genio civile.
Sertour comm. ing. Adolfo, id. id.

a cavaliere:

Corno mons. Giuseppe, canonico della Metropolitana di Torino.
Dallari cav. Giovanni, giudice colle funzioni di primo segretario al Ministero della giustizia.

Con decreti 23 gennaio 1921:

a gran cordone:

Guglielmi march. Giorgio, deputato al Parlamento.

a commendatore:

Di Mauro comm. ing. Alberto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Salvetti mons. Defendente, di Brescia, canonico convisitatore.
Rossi comm. dott. Giovanni, capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica istruzione.
Pallavicino march. comm. Domenico, presidente Comitato regionale C. R. I. Genova.

a uffiziale:

Averone comm. ing. Antonio, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Severi dott. comm. Leonardo, capo sezione al Ministero della pubblica istruzione, segretario di Gabinetto del Ministro.

a cavaliere:

Silenzi comm. rag. Ludovico, presidente dell'Associazione italiana degli albergatori.
Cavallotti cav. Achille fu Giuseppe, da Torino.
Leonetti padre Riccardo Gerolamo, cappellano militare.
D'Arpino padre Giuseppe, superiore della Missione.
Zezza cav. Pietro, membro del Comitato pro mutilati.

Con decreti 3 febbraio 1921.

a grand'uffiziale:

Gonnella comm. Eustachio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

a commendatore:

Boracchia mons. Gio. Batta, vescovo di Massa Marittima.

a cavaliere:

Mele comm. Ferdinando, direttore amministrativo del giornale « Il Messaggero ».

Con decreto 3 febbraio 1921:

a uffiziale:

Delù cav uff. geom. Enrico, ufficiale tecnico del Gran Magistero Mauriziano.

Con decreti 6 febbraio 1921.

a gran croce.

S. E. Vesnitch Milenko, presidente del Consiglio dei Ministri di Serbia.
S. E. Costa Stoyanovitch, Ministro delle finanze di Serbia.

a grand'uffiziale:

Agnelli comm. Giovanni, amministratore delegato della « Fiat » (Torino).
Mezzetti comm. dott. Filippo, presidente di sezione della Corte dei conti.
Armelisasso comm. Antonino, id. id.
Rainaldi comm. nob. ing Filippo, direttore generale al Ministero del tesoro
Galli comm. Lino, id. id.
Battistini comm. Mattia, artista lirico.

a commendatore:

Bravetta cav. Ettore, contrammiraglio nella Regia marina
Calderini comm. avv. Basilio, presidente del Club Alpino (Novara).

a uffiziale:

Ostovitch Paule, segretario particolare di S. E. Trumbic.

a cavaliere:

Cancani comm. Pietro fu Luigi, pubblicista in Roma.
La Bella cav. avv. Rosario, capitano in congedo, presidente della Associazione nazionale mutilati di Palermo.
Paradossi comm. Giuseppe.
Guasti comm. Amerigo, artista drammatico.
Maugny conte Clemente, sindaco di Braillant (Alta Savoia).

Con decreto 10 *febbraio* 1921.

a grand'uffiziale:

Camanni comm. Vincenzo, direttore generale del Credito al Ministero dell'industria e del commercio.

a uffiziale:

Dondona cav. Filiberto, maggiore nel Genio navale.

a cavaliere:

De Bisogno cav. Giuseppe, tenente colonnello fanteria.

Con decreto 13 *febbraio* 1920

a cavaliere:

Mentuoro comm. avv. Raffaele, consigliere della C. R. I. (Napoli).
Molinari comm. dott. Vittorio, medico chirurgo in Torino.

Con decreto 17 *febbraio* 1920:

a commendatore:

Balsamo comm. dott. Gustavo, consigliere della Corte dei conti.
Mazio comm. dott. Alberto, id. id.
Lupinacci comm. dott. Alessandro, id. id.
Durante comm. Federico, procuratore generale alla Corte dei conti.
Quattrone comm. ing. Francesco, ff. Alto Commissario d'Italia agli Stati Uniti d'America.
Attolico comm. Bernardo, Nostro Ministro plenipotenziario.

a uffiziale:

Donadeo cav. Alfredo, maggiore del Regio esercito.
Savino cav. uff. Luigi, capitano di corvetta.

a cavaliere:

Spano Matteo, capitano di fregata.
Biancheri Giovanni, capitano di corvetta
Mangano Vittorio, id.
Vertù Carlo, id.
Vandone Paolo, id.
Baldi Carlo, id.
Menegalli Umberto, primo tenente di vascello.
Rognoni Raul, id.

Con decreto 3 *marzo* 1921:

a grand'ufficiale:

Berenini comm. avv. Agostino, vice presidente della Camera dei deputati.
Rodinò avv. comm. Giulio, id. id.
Squitti dei baroni di Palermiti prof. Baldassarre, id. id.

a commendatore:

Costandi comm. Giovanni, presidente del Regio albergo di virtù.
Roi march. comm. Giuseppe, industriale di Vicenza.

a uffiziale:

Giordano cav. avv. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello.
Fedeli avv. Ettore, già maggiore commissario,

a cavaliere:

Verratti comm. dott. Santino, direttore generale presso il Commissariato generale approvvigionamenti e consumi
Canganella cav. uff dott. Costantino, funzionario del Ministero del tesoro.
Roberti cav. uff. Roberto, segretario capo Comitato liquidazione merci requisite nei Comuni invasi dal nemico.
Mondino comm. Giuseppe, Regio notaio in Torino.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

Con decreto 16 *gennaio* 1921:

a grand'uffiziale:

Marzollo avv. Carlo, direttore generale del Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici.

a commendatore:

Sapuppo ing. Antonio, capo servizio Ferrovie Stato.
Orso ing. Quinto, id. id.
Grillo ing. Gaspare, ispettore superiore Ferrovie Stato.

a uffiziale:

Ravaioli rag. Aldo, sotto capo servizio Ferrovie Stato.
De Sanctis ing. Alfonso, id. id.
Rossi ing. Salvatore, capo compartimento Ferrovie Stato.
Primatesta ing. Andrea, sotto capo servizio Ferrovie Stato.
Magnaghi ing Gustavo, id id
De Cupis avv. Torquato, direttore capo divisione Ministero lavori pubblici.
Pediconi avv. Pietro, direttore capo divisione Ministero lavori pubblici.
Pirola ing. Beniamino, ingegnere capo del Genio civile.
Magrini prof. Giovanni, Venezia.

a cavaliere:

Bottari cav. Virgilio, capo divisione Ferrovie Stato.
Rota avv. Francesco, id. id.
Elena avv. Gaetano Filippo, avvocato divisionale Ferrovie Stato.
Bigazzi ing. Silvio, capo divisione Ferrovie Stato.
Bignami ing. Giuseppe Marino.
Durazzo ing. Silvio, capo divisione Ferrovie Stato.
Paronzini ing. Giuseppe, id. id.
Malpeli avv Luigi, avvocato divisionale Ferrovie Stato.
Nagliati ing. Gaspare, capo divisione Ferrovie Stato.
Foà ing Ernesto, id. id.
Baldini ing. Ugo, id. id.
Anghileri ing. Carlo, id. id.
Challiol ing. Emilio, id. id.
Cardini dott. Camillo, ispettore capo Ferrovie Stato.
Forquet ing .Roberto, ingegnere capo Genio civile.
Lombardi ing Lodovico, id id.
Salvini ing. Nicolò, ingegnere di 1ª classe del Genio civile.
Mantese ing. Achille, id. id.
Troja ing. Ottorino, ingegnere del Genio civile.
D'Alessio avv. Tommaso, capo sezione amministrativo Ministero dei lavori pubblici.
Alajmo avv. Alfredo, primo segretario Ministero dei lavori pubblici.
Giustolisi avv. Gaetano, id. id.
Carcani avv. Giulio, id. id.
Maisto avv. Gaetano, id. id.

Con decreti 6 *gennaio* 1921:

a uffiziale:

Stura ing. Francesco, ingegnere del Genio civile collocato a riposo.
Mariotti ing. Enrico, capo divisione Ferrovie Stato collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto 6 *gennaio* 1921:

a gran cordone:

Rolandi Ricci comm. avv. Vittorio, senatore del Regno.

a grand'uffiziale:

De Grossi cav. Fortunato, contrammiraglio.
Iappellio comm. prof. Gaetano, presidente Comitato regionale C. R. I. (Napoli).
La Via di Villarena march. comm Alfonso, vice presidente Comitato regionale C R I. (Napoli).
Cagnoni comm. Gianfranco, vice presidente Comitato regionale C. R. I (Milano).
Andreis comm. avv. Vittorio, vice presidente Comitato regionale C. R. I. (Torino).

a commendatore:

Tosti cav. uff. ing. Luigi.
Riva cav. uff. Giovanni, direttore generale del « Credito Piemontese » (Torino).
Locatelli cav. uff. Umberto, di Lecco.
Radaelli cav. uff. Giuseppe, di Milano.
Cavaglià cav. uff. dott. Filippo, ex sindaco di Santena (Torino).
Cesari cav. dott. Cesare, colonnello in posizione ausiliaria.
Forster cav. dott Cesare, di Zara, residente a Napoli.
Cuppini cav. Antonio, membro della direzione della Banca di Reggio Emilia.
Righi Rivi ing. Romano, industriale nell'Emilia.
Mosca cav. ing. Michele, capo ufficio presso il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile.
Sciuga cav. uff. Giuseppe, sindaco di Montefiascone (Roma).
Matarazzo cav. uff. Luciano.
Capasso cav. uff dott. Vladimiro, segretario al Gabinetto del Ministro per le poste e telegrafi.
Giani dott. Luigi, medico-chirurgo di Bergamo.
Sforza Cesarini duca Lorenzo, vice presidente Comitato regionale della C. R. I. (Roma).
Molè avv. Francesco, avvocato in Catanzaro.
Pompei cav. uff. Raffaele, Regio console.
Piccini cav. Vittorio, presidente dell'Asilo infantile di Ospedaletto (Genova).
Spasari Francesco, avvocato in Catanzaro.
Milani cav. avv. Giovanni, sindaco di Padova.
Cantani cav. prof. Arnaldo, medico-chirurgo in Napoli.
Caroselli cav. uff. avv. Camillo, da Velletri, residente in Roma.
Pinto cav Edgardo, industriale in Napoli.
Balzano avv. cav. Vincenzo, colonnello nella giustizia militare.
Boggio cav. uff. dott. Edoardo, vice prefetto.
Reale cav. uff. dott Ernesto, id.
Basile cav. uff. dott. Ernesto, id.
Occelli cav. uff. avv. Paolo Emilio, id.
Sallicano cav. uff. dott. Giuseppe, id.
Cavalieri cav. uff. dott. Enrico.

a uffiziale:

Laudicina cav. Antonio, industriale in Palermo.
Cesano can. cav. don Callisto, della Cattedrale di Pinerolo.
Carusi mons. dott. Enrico, segretario dell'Istituto di studi vinciani
Valente prof. Umberto, Regio provveditore agli studi in Alessandria
Curti cav. Amilcare, cassiere capo del Monte di pietà di Milano.
Pascalino avv. prof. Silvio fu Pietro
Casaretto avv. Pier Francesco, vice presidente Comitato regionale C. R. I. (Genova).
Franchi avv. Francesco, già segretario comunale di Prato, presidente della Società corale « Guido Monaco ».
Sepe cav. dott. Francesco, consigliere aggiunto. segretario di Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato per l'interno.
Monticelli cav. dott. Roberto, consigliere aggiunto, capo di Gabinetto del Prefetto di Roma.
Rodano cav. dott. Adolfo, consigliere aggiunto, segretario di Gabinetto di S. E. il Ministro per l'interno.
Villa cav. Ferdinando, archivista presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio.

a cavaliere:

Fumero rag. Guido, industriale in Torino.
Oneglio rag. Ignazio, direttore delle officine « Dubosc » (Torino).
Marchesi Stanislao, insegnante nelle scuole elementari di Aulla.
Ferraris Giovanni, direttore della Società di assicurazioni in Genova
Turolla Vincenzo, ispettore del Cimitero di Venezia.
Scaretti Gio. Batta., procuratore generale della Banca Scaretti in Roma.
Garino avv. Arturo, da Cuneo, residente a Torino.
Della Porta Teol D Carlo, direttore per l'Opera per la riabilità dei minorenni (Torino).
Martorelli Alberto fu Pietro, da Roma, commerciante
Del Genio dott Vincenzo, medico-chirurgo a Carbonara di Nola.
Schiannini Paolo fu Angelo, da Capolago, residente a Conturbia (Novara).
Salvatori Alberto, priore della Ambrogiana in Montelupo Fiorentini.
Locatelli Ercole fu Giovanni, da Recco.
Grazzani Angelo, insegnante in Melegnano (Milano).
Bochen Marco.
Ravazzolo Carlo, da Padova, direttore della Banca d'Italia a Empoli.
Urgnani Vincenzo, già consigliere provinciale di Bergamo.
Doneda Agostino, agente procuratore della Società anonima italiana Incendi (Bergamo).
Monari Agostino, presidente della Società orfeonica bolognese

Con decreto 13 gennaio 1921:

a commendatore:

Roddolo cav. uff. Marcello, R. console.
Gabrielli cav. uff Luigi. id.
Fossati cav. uff. Oreste, archivista nel Ministero degli affari esteri.
Pozzo cav. Attilio fu Pietro, industriale in Genova.
Gay cav. ing. Corrado, presidente Associazione democratica liberale di Torino.
Malinverni cav. uff. ing. Cesare, già consigliere comunale di Vercelli.
Ricci prof. Ettore, libero docente nella Regia università di Roma.

a uffiziale:

Taliani cav. Francesco, primo segretario di Legazione.
Masnata prof. Giovanni, medico chirurgo a Stradella.
Alatri cav. Lionello, commerciante in Roma.
Magri mons. Emanuele, parroco della chiesa Or. San Michele in Firenze.
Robimarga Luigi, direttore del Contenzioso italiano.
Fiore avv. Giuseppe, di Gattinara.

a cavaliere:

Celli Ugo di Tito, direttore del Credito bancario in Roma.
Cantù avv. Lorenzo Alberto, membro della Congregazione di carità di Tortona.
Magnani Gio. Batta, tenente reggimento Cavalleggeri guide.
Ubertis Piero, id. id.
Grimaldi Bernardino, consigliere comunale di Catanzaro.

Con decreto 16 gennaio 1921.

a grand'uffiziale:

De Bury comm. Giovanni, avvocato in Napoli.
Laclaire comm. Giovanni Paolo, comproprietario del lanificio « Laclaire e Saghetti » Torino.
Frugoni comm. Pietro, ex deputato al Parlamento .
Carletti Giampieri comm. dott. Giuseppe, consigliere provinciale di Ancona
Pavoni comm. Alberto, presidente dell'Associazione dei ragionieri (Roma).
Gherardi comm. Achille, consigliere delegato del « Resto del Carlino » Bologna.

a commendatore:

Rusconi cav Giuseppe, industriale a Milano.
Tommasi prof. cav. Natale, architetto in Roma.
Roda cav. uff. Giuseppe, architetto di giardini, presidente Associazione orticola italiana
Govannini cav. prof. Alberto, libero docente all'Università di Bologna.
Salvetti Antonio, pittore ed architetto da Colle Val d'Elsa.
Cravera cav. uff. avv. Giuseppe, amministratore dell'Opera pia di San Paolo (Torino)
Ferrari cav. uff Luigi, già vice bibliotecario archivista del Senato del Regno.
Del Frate Gastone fu Filippo, avvocato di Roma.
Spigarelli avv. cav Ortensio, consigliere delegato Società imprese e gestioni.
Ferraris prof. Lorenzo, del Regio politecnico di Torino.
Scotti bar. cav uff. Cristoforo, presidente del Comitato della Dante Alighieri di Bergamo.
Pompei cav. uff. Edoardo, pubblicista in Roma.

a uffiziale:

Marri cav. Raffaele, presidente della Congregazione di carità di di Montecarotto (Ancona).
Olmeda cav dott Nazzareno, notaio in Montelevecchie (Pesaro).
Rossi dott. cav. Vincenzo, medico chirurgo in Torino
Gonella nobile cav. ing. Andrea, amministratore dell'Opera pia San Paolo (Torino).
Avenati cav. ing. Brunone, id id.
Cappa Legora cav. avv Antonino, id. id.
Battarra rag. Alberto, della Società italiana prodotti esplodenti (Milano).

a cavaliere:

Bai dott. Oreste, medico-chirurgo in Torino.
Asinari Edoardo, già consigliere comunale di Virle.
Bonifazi Giuseppe, geometra in Mercatino Marecchia (Pesaro).
Pasqualucci dott Filippo, notaio in Mondolfo (Pesaro)
Ortolani Francesco, presidente Patronato scolastico di Serra San Quirico (Ancona)
Ferrero dott Achille medico condotto in Collegno.
Nardi dott. Ugo, della Società italiana prodotti esplodenti (Milano).

Zanardi dott. Angelo, id.
Carrano dott. Giovanni Batt., id.
Marinelli Carlo, ispettore di dogana.
Malgeri prof. Eugenio, del Regio istituto di Roma.
Tam rag. Ettore, controllore capo dell'Opera pia di San Paolo.
Beretta avv Ercole, vice segretario capo id.
Catella rag. Roberto, vice capo azienda pignoratizia id.
Torasso, amministratore id.
Cavasso avv. Vittorio, vice capo all'ufficio legale id.
Nitais rag. Giuseppe, vice capo azienda pignoratizia id.
Milanesio rag. Stefano, vice capo ufficio ragioneria id
Gordara rag. Francesco, vice capo controllo id.

Con decreto 20 *gennaio* 1921.

a gran cordone:

Donati comm. Lazzaro, membro della Commissione centrale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

a grand'uffiziale:

Beneduce comm. avv. Domenico.
Curatolo comm. prof. Giacomo, della Regia università di Roma.

a commendatore:

Badalà Brassi cav. avv. Salvatore, sindaco di Acireale.
Mongiò cav. uff. Donato, di Maglie.
Savoia cav. uff. prof. Umberto, ingegnere in Milano.
Dolcetta cav. dott. Bruno, direttore centrale della Banca commerciale italiana.
Tancredi cav. Alfonso, colonnello a riposo, presidente Ospedale S. Lazzaro (Torino).
Gaslini rag. Dante, di Milano.
Fichera ing. prof. Francesco, della Regia università di Catania.
Cora cav Egidio, consigliere del Comitato regionale della C. R. I. in Firenze.
Cibrario avv conte Luigi, presidente del Club Alpino italiano (sezione di Torino).
Comelli cav. uff. Adolfo, direttore centrale della Banca commerciale italiana
Vallini cav. uff. Giuliano, sindaco di Piove di Sacco.

a uffiziale:

Soldati cav. Giulio, avvocato in Torino.

a cavaliere:

Corazin Antonio fu Luigi, già segretario comunale di Arcade (Treviso)
Cavallotti Ferdinando, avvocato in Milano.
Schiavoni dott. Alfredo, medico-chirurgo di Roma.
Sciandra Giuseppe fu Giovanni, da Torino
Mazza Mauro di Alessandro, da Loano, residente a Genova.
Ricchetta Achille, cancelliere di Tribunale in Torino.
Napolitano Giuseppe fu Pellegrino, da Sperone (Avellino, residente a Napoli
Sibona don Luigi, parroco di Canale.
Peluso Michele, da Lecce, industriale.
Giovannola Augusto, avvocato in Roma.
Ghigliazza Carlo fu Luigi, da Savona
Bozzo Corsi Luigi, conciliatore in Copertino Lecce.

Con decreto 23 *gennaio* 1921:

a gran cordone:

Carpi comm. Agostino, tenente generale del Genio navale.
Manfredi conte ing Manfredo, ex deputato al Parlamento.

a grand'uffiziale:

Pepi comm. Umberto, vice presidente della Camera di commercio di Firenze
Bonansea comm. Michele, maggiore generale della Regia guardia.
Vicentini comm. Giuseppe, amministratore delegato unico del Banco di Roma
Aslan D'Abbo principe Pagratide, presidente Comitato Pro-mutilati (Napoli).

a commendatore:

Giannelli cav. Edoardo, tenente colonnello del Genio navale.
Varvesi cav rag Samuele, direttore generale della Società di navigazione siculo-americana
De Grecis cav. uff. Antonio, di Bari.
Marchetti cav Edoardo, maggior generale del corpo della Regia guardia.
Auriti cav Giulio, avvocato in Roma
Sorrentino cav. Alberto, membro del Comitato Pro-mutilati, Napoli.

Dolce cav. Pasquale, id. id.
Donzelli cav. Beniamino, industriale in Milano.
Pianese prof. Giuseppe, ordinario della Regia università di Napoli.
Fedele cav. dott. Francesco Saverio, capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Sandrini cav Amedeo, deputato al Parlamento.
Gnecco cav. Luigi, segretario comunale di Savona.
Rauty avv Raffaele, consigliere provinciale di Catanzaro.
Radogna cav. Michele, capo sezione al Ministero delle finanze.
Iacchin cav. Giuseppe, industriale in Sacile.

a uffiziale:

Serra cav. Camillo fu Vittorio, da Torino industriale.
Maldotti sac. don Pietro, residente a Genova.
Bonanno Francesco principe di Linguaglossa, membro del Comitato Pro-mutilati (Napoli).
Lardinelli Becci cav. Armando di Osimo (Ancona).

a cavaliere:

Manfredi Felice fu Aurelio, da San Mango d'Aquino (Catanzaro).
Santamaria Niccolini Alfredo di Eduardo, da Napoli.
Campione Pietro, membro del Comitato Pro-mutilati (Napoli).
Brandi Carlo, pubblicista in Roma.
Borioni Achille, già sindaco di Cupramontana (Ancona).
Rossotto rag. Pietro, sindaco di Trana.
Giulianelli Serafino fu Paolo, libraio in Roma.
Ferrari Francesco, libraio in Roma.
Palmieri avv. Filoteo, sindaco di Vasto (Chieti).
Fabroni Alcide, ragioniere in Pesaro.

Con decreto 7 *febbraio* 1921:

a commendatore:

Ianni cav. uff. Ugo, avvocato in Napoli.
Fiorante cav. uff. Carlo, id.
Brovarone cav. Ettore fu Ferdinando, direttore dell'Amministrazione laniera italiana in Biella.
Gemelli Enrico, artista drammatico dialettale piemontese.
Gagna cav. Federico, già presidente Camera commercio italiana al Messico.
De Gennaro Musti cav. Gaspare, industriale in Milano.
Rizzani cav Antonio, impresario costruttore da Udine.
Alessandri cav. Alessandro di Giuseppe, consigliere delegato della Società editrice romana
Fazio cav avv Egidio, da Garessio.
Boggio cav. avv. Oscar, agente generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Torino.
Improta dott Pasquale, deputato al Parlamento.
Vacca cav. dott. Umberto, deputato al Parlamento.
Mazzini cav. uff. Ferdinando, console generale.
Poggi avv Giuseppe, già direttore Società assicurazioni di Milano.
Lusignoli dott. Arnaldo, direttore del Sanatorio antimalarico in Roma.

a uffiziale:

Montani cav. dott. Pietro, medico-chirurgo in Torino.
Boeri cav. prof. Giuseppe, amministratore del Ricovero di mendicità di Genova.
Malvano cav dott. Federico, presidente dell'Asilo infantile di San Gillio (Torino).
Carrara cav. avv. Francesco, presidente della Regia opera di maternità di Torino.

a cavaliere:

Lavarello Adolfo di Giovanni da Genova, residente a Bologna.
Camogli ing Francesco, direttore del Zuccherificio di Bologna.
Cristini Gustavo, direttore dell'ufficio di coltivazione del Zuccherificio di Bologna.

Con decreto 6 *febbraio* 1921:

a gran cordone:

S. E. dott. Ante Trumbic ex Ministro degli affari esteri di Serbia.
S. E. Voislav Antonievitch, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Serbia.

a grand'uffiziale:

Mirabelli comm. dott. Enrico, ispettore superiore nel Ministero delle poste e telegrafi.
Gualino comm. avv. Riccardo, vice direttore amministrativo della « Fiat » (Torino).
Baviera comm. Giovanni, consigliere Corte di cassazione Roma.
Ruggeri comm. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.
Perrino comm Gennaro, id id
Melograni comm. dott. Carlo, id. id.

Vicario comm. dott. Carlo, id. id.
Liberati comm. Franco, consigliere comunale di Roma
Stevan K. Paulovitch, consigliere di Legazione, capo Gabinetto del Ministro degli affari esteri di Serbia.
M. Kalafatovitch, colonnello, addetto militare alla Legazione Reale di Serbia a Parigi.

a commendatore:

Ragnini mons. Rodolfo, vicario per il servizio religioso della Regia marina, esonerato dal servizio.
Turri prof. cav. Francesco, del Regio istituto tecnico di Padova.
Barbanti cav. Eugenio, avvocato in Firenze.
Galardi cav. Carlo, id. id.
Franceschelli cav. uff. rag. Alfredo, ragioniere capo al Ministero dell'interno.
Pagliara cav. uff. dott. Catello, medico chirurgo in Roma.
Bruno cav. uff. Tommaso, industriale in Napoli.
Rota cav. avv. Alfredo, pubblicista in Genova.
Nesti cav. Gustavo, vice direttore generale dell'Agenzia « Stefani ».
Mihanovich Bartolo fu Pietro, da Ragusa (Dalmazia), residente a Santa Margherita Ligure.
Cavalli cav. uff Gaetano, agente coloniale (ruolo della Somalia).
Marzuttini cav. dott. Carlo, ufficiale sanitario in Udine.
Ceretti ing. cav. uff. Vittorio, industriale in Domodossola.
Cappellini Ambrogio, industriale in Milano.
Fregoli cav. Leopoldo, artista teatrale.
Di Frasso Dentice conte Carlo, già deputato al Parlamento.
Russo cav. uff. avv. Vincenzo, consigliere provinciale di Santa Margherita di Savoia.
Martinello cav. Tiziano, già direttore della Banca italiana di sconto in Roma.
Bratislave Stoyanovitch, capo gabinetto del Ministro delle finanze di Serbia.
Nastas Illitch, capo sezione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Serbia.
Tzintzar Mareovitch Alessandro, segretario al Ministero degli affari esteri di Serbia.
Dragutin Deroclis, professore geografo.

a uffiziale:

D'Amelio padre Angelico, cappellano capo della Regia marina, dispensato dal servizio.
Donzelli dott. Giovanni, professore della Regia università di Palermo.
Gannа cav. ing Ugo, di Torino.
Peluso Giuseppe, industriale in Lecce.
Maccaferri cav. Vittorio, colonnello di artiglieria.
Venuti cav. ing. Venuto, sotto comandante del Corpo dei vigili di Roma.
Segre cav. Michele di Isacco, gioielliere in Roma
Catterina prof. Giacomo della Regia università di Padova.

a cavaliere:

Locatelli sac. don Giuseppe, rettore del Collegio « A. Manzoni » (Morate).
Torino
Raimondi dott. Socrate, medico primario del Regio manicomio di
Artuffo Riccardo, pubblicista in Torino.
Rastelli sac. don Tommaso, vice parroco della chiesa di S. Secondo (Torino).
Azario Giuseppe, industriale in Strambino (Torino).
Grondona dott. Enrico, agente di cambio in Genova.
Da Fano Silvio, consigliere delegato Società anonima seterie (Milano).
Romano sac. don Andrea, di Brescia, già membro di quella Giunta provinciale amministrativa.
Vassallo Armando, da Genova, artista scultore.
Stanislave Michel, addetto al Ministero degli affari esteri di Serbia.
Petar Kasandrić, addetto alla Legazione di Serbia a Roma, incaricato della stampa al Convegno di Rapallo.

Con decreto 10 *febbraio* 1921.

a commendatore:

Delle Scale cav. uff. Francesco, consigliere provinciale di Reggio Calabria.
Lechi conte Teodoro, consigliere della Società di Solferino San Martino.
Toesca di Castellazzo avv. prof. Carlo, consigliere provinciale di Torino.
Bevilacqua cav. uff. Armando, segretario di redazione del giornale « Il Tempo ».
Bettini cav. uff Ugo, fotografo in Roma.
Ciccarelli cav. uff Romualdo, avvocato pubblicista in Cagliari.
Improta cav. Salvatore di Pasquale, da S. Giovanni a Teduccio.
Bertelli cav. dott. Camillo, intendente di finanza.
Mauri cav. uff. dott. Ernesto, capo sezione al Ministero delle finanze.
Giustini ing. Francesco fu Pietro, da Napoli, residente a Roma.
Berlese prof. Antonio, direttore della Stazione di agraria di Firenze.
Robbiani cav. uff. dott. Domenico fu Giuseppe, da Soresina, residente a Milano.
Bensa prof. Giuseppe, redattore capo del giornale « Roma » di Napoli.
Mazza cav. Leandro.

a uffiziale:

Bertollo Ernesto di Giuseppe, avvocato in Genova.
Pallini cav. Filadelfio di Nicola, da Antrodoco, industriale.
Pastore rag. prof. Francesco, capo ufficio al municipio di Torino.

a cavaliere:

Battistella prof. Ruggero, del Liceo pareggiato di Biella.
Venzo Raffaello, sindaco di Camposampiero (Padova).
Barnabè Giulio, procuratore generale della ditta Carpeneto in Torino.
Ambrosio dott. Enrico fu Giuseppe.
Carli rag. Ferruccio di Francesco.
Aurò prof. Giovanni, insegnante nelle scuole Sclopis in Torino.
Gobbi prof. Francesco, medico del Regio liceo-ginnasio « Manzoni » di Milano.
Varaldo dott. prof. Francesco, medico-chirurgo in Savona.
Negri prof Silvio, da Trieste, residente a Torino.
Cosentino Mattia fu Egidiantonio.

Con decreto 13 *febbraio* 1921:

a commendatore:

Manfredi avv. cav. Francesco, presidente della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto.
Barone cav. uff. Luigi, segretario al Gabinetto del Ministro Guardasigilli.
Massocco cav Alessandro, vice presidente dell'Asilo infantile di San Fruttuoso (Genova)
Scaramelli rag. cav Giacomo, censore della Banca d'Italia di Venezia.
Beduschi prof. cav. Vincenzo, libero docente all'Università di Milano.
Ferraro ing. cav. Ernesto, consigliere Comitato distrettuale C. R. I. di Napoli.
D'Istria cav. Luigi, presidente Comitato distrettuale C. R. I. di Torre del Greco.
Badini Giovanni, vice presidente Comitato regionale C. R. I. di Verona.
Pazzi prof. Muzio, ispettore medico e vice presidente Comitato C R. I di Bologna.
Boldrini avv Alessandro, segretario generale Comitato regionale marittimo C. R I. di Venezia.
De Falco cav. uff. Bernardo, presidente della Congregazione di carità di Fisciano (Salerno).
Micheli prof. Ferdinando, da Carrara.

a uffiziale:

Buratti Vittorio fu Giuseppe, di Biella, industriale.
Cordoni ing. cav. Carlo, da Torino
Valenti prof. cav. Giulio, maggiore medico C. R. I.

a cavaliere:

Fenili Angelo, direttore della Banca italiana di sconto di Bergamo.
Faccio Luigi, capo servizio Società anonima dei trams di Torino.
Ferro Domenico, ricevitore postale e telegrafico in S. Ferdinando di Rosarno.
Amendolia Giuseppe, già sindaco di Polistena.
Castagnoli Giovanni, maestro compositore di musica di Prato.
Basso mons. Emilio, arciprete di Cittadella (Padova).
Bonfiglio Aurelio, avvocato in Roma.

Con decreto 17 *febbraio* 1921:

a commendatore:

Balsano cav avv. Rocco, deputato al Parlamento.
Rua cav Ugo, capitano di vascello.
Banti cav uff Athos Gastone, pubblicista in Firenze.
Martinotti cav. dott. Carlo, chimico-farmacista in Torino.
Zini cav uff Lamberto, avvocato in Torino
Ambrosi cav Ambrogio, industriale in Genova.
Imperiali d'Afflitto march Alfonso, membro del Consiglio della Banca d'Italia in Napoli.
Formosa cav uff. Gian Domenico, sindaco di San Valentino Torio (Salerno).

a uffiziale:

Bonaldi cav. Silvio, capitano di fregata.
Mercalli cav. Alberto, id.
Viani cav. Francesco, da Genova.
Falcone cav. Guido, procuratore della ditta Romeo e C. di Milano.
Novaro Umberto, tenente di vascello.
Canetta cav. Anacleto, capitano di corvetta in posizione ausiliaria speciale.
Puppo cav. Giuseppe, tenente di vascello.

a cavaliere:

Piscitello Vincenzo fu Gaetano, tesoriere del Comitato triestino della « Dante Alighieri ».
Cianciosi Sebastiano, ex sindaco di Furi (Chieti).
Senigaglia Isaia, cittadino di Trieste.
Sapio Domenico, industriale in Napoli.
Pampinella Antonio, tenente di vascello.
Raimondo Giuseppe, id.
Monassi Balilla, id.

Con decreto 20 febbraio 1921:

a grand'uffiziale:

Beneduce comm. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento.
Reali comm. Attilio, direttore centrale della Banca italiana di sconto in Roma.
Auteri Berretta avv. comm. Giovanni, senatore del Regno.

a commendatore:

Congini cav. avv. Luigi, deputato al Parlamento.
Giobbe cav. uff. dott. Ernesto, prefetto del Regno.
Finzi Guido, avvocato in Mantova.
Parise cav. uff. Giovanni, presidente della Camera di commercio di Cosenza.
Di Giacomo cav. uff. avv. Giacomo, di Roma.
Rossi cav. uff. Giuseppe, presidente della Camera di commercio di Novara.
Pitter ing. cav. Antonio fu Silvio, residente a Venezia.
Giardini cav. uff Ernesto, direttore centrale della Banca cooperativa popolare di Novara.
Falletti Petroni cav. Giovanni fu Domenico, da Siderno (Reggio Calabria).
Delù cav. uff. Nestore, chimico-farmacista in Torino.
Guastalla cav. Vincenzo, sindaco di Mislmeri (Palermo).
Varaldo Alessandro, direttore generale della Società italiana degli autori.
Bolla Rodolfo fu Giuseppe, condirettore centrale del Banco di Roma.
Bruno ing. prof. Francesco di Alfonso, residente in Roma.
Isaja prof. Angelo, medico-chirurgo in Messina.

a uffiziale:

Parodi cav. Luigi, da Quarto dei Mille (Genova).
Zunini cav. Angelo, addetto all'Ente portuale Torino-Savona.
Monti cav. Spirito, già sindaco di Gattinara.

a cavaliere:

Caretti De Paoli Riccardo di Guido, industriale in Roma
Bonfantini sac. don Santino, cappellano delle carceri di Pallanza.
Crotti Ezechiele, segretario comunale di Brignano d'Adda.
Respini sac. don Antonio, parroco di Trobaso (Novara).
Medici Raffaele, di Roma.
Giuliani avv. Umberto, sindaco di Bagnano (Carrara)
Gusman Carlo fu Michele, ispettore presso l'Ente portuale Torino-Savona
Pezza Enrico fu Giuseppe, industriale in Torino.
Patrizi Francesco, sindaco di Bellegra (Roma).
Arcaro Vincenzo, da Seminara (Reggio Calabria).
Raso avv. Filippo, presidente Congregazione di carità di Cittanova (Reggio Calabria).
Ranaldi Massimo, condirettore della Banca commerciale italiana in Torino.

Con decreti 3 marzo 1921:

a gran cordone:

Marracino prof. comm Alessandro, presidente del Comitato per la liquidazione delle merci requisite nei Comuni invasi dal nemico, deputato al Parlamento.

a grand'uffiziale:

Sassi comm. dott. Guido, brigadiere generale, membro del Consiglio direttivo della C. R. I.
Rolleri avv Giovanni di Giacomo, residente a Buenos Ayres.
De Leone comm avv. Teodorico, direttore dell'Istituto delle case popolari di Napoli.

a commendatore:

Paparo dott. Raffaele, deputato al Parlamento, segretario.
Cascino avv. Calogero, id. id.
Calò prof. Giovanni, id. id.
Sanna Randaccio avv. cav. Giuseppe, id. id.
Gilbert de Winkels cav. Igino, colonnello d'artiglieria.
Barbieri cav. Alberto, tenente colonnelo d'artiglieria in servizio di stato maggiore.
Fornasini cav. avv. Gaetano, presidente dell'Ateneo di Brescia.
Sartirana cav. uff. Oreste, industriale a Torino.
Zanelli cav. Ottorino, avvocato in Roma.
Morgano prof. Paolo, medico chirurgo in Catania.
Acutis cav. Giuseppe di Evaristo, avvocato in Genova.
Collarile cav. dott. Gabriele, sindaco di Benevento.
Lapolla cav uff. avv. Luigi, segretario capo dell'Amministrazione provinciale di Benevento.
Secondi cav. prof. dott. Giovanni, primario dell'Ospedale di San Giovanni (Torino).
Ollino cav. Carlo, conservatore delle ipoteche a riposo.
Randone cav. Clemente, direttore della Società di navigazione « Transeoceanica ».
Mingioli cav. prof. Eustachio, della Regia scuola superiore d'agricoltura a Portici.
Serena cav. uff. Enrico, avvocato in Venezia.
Vianello cav. prof. Vincenzo, ordinario nel Regio istituto superiore di studi commerciali, Torino.

a uffiziale:

Rosasco cav. rag. Eugenio, presidente della Mostra della piccola industria (Como 1920).
Biondi cav. Serafino, direttore generale id. id.
Bottinelli cav. Enrico, vice presidente id. id.
Bernasconi cav. Giuseppe, vice presidente id. id.
Viola Giovanni, avvocato in Biella.
Pasano prof. dott. Mario, medico chirurgo in Asti.
Fuschini cav. Giuseppe, funzionario del Ministero delle terre liberate.
Mancinelli avv. Vincenzo, primo segretario nel Ministero dei lavori pubblici.
Borromei Carmelo, capitano di artiglieria di complemento.
Tomaselli cav. Gian Fernando, consigliere delegato dello stabilimento di automobili « Bianchi » di Milano
Vismara avv. cav. Antonio fu Carlo, professore nelle scuole medie di commercio in Torino.

a cavaliere:

Galè dott. Pasquale, chimico farmacista di Bari.
Rocca Enrico, direttore tecnico dell'Istituto di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato.
Rossi Onorato, vice sindaco del comune di Fossano.
Iannarelli padre Filippo, parroco di Castelporziano (Roma).
Veronelli rag. Oreste, cassiere della Mostra della piccola industria (Como 1920).
Capra dott. Ferrante, medico chirurgo in Asti.
Mortara dott. Marcello, id. id.
Cerreto Angelo, segretario generale del Comitato rifiuti d'archivio della C. R. I.
Garino Ettore, impiegato al municipio di Torino
Gogioso sac. don Giuseppe Maria, canonico della Cattedrale di Ventimiglia.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 3, 6 febbraio 1921:

a commendatore:

Bachi cav. Sansone, colonnello del genio in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a uffiziale:

Loschi cav. Pietro, colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

Con decreti 6 gennaio 1921:

a commendatore:

Sclavo Giuseppe, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato, collocato a riposo
Ferri ing. Giorgio, ingegnere capo del Genio civile, collocato a riposo.
Tosco ing. Epifanio, id. id. id
Lambertini ing. Lamberto, id. id. id.

Ferrari ing. Pietro, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Figari ing. Bartolomeo, id. id. id.
Venerando Antonio, ispettore principale id. id.
Almasio Lorenzo, id. id. id
Peracchi Luigi, ispettore id id.
Lantini Giuseppe, id. id. id.
Guicciardi Luigi, segretario capo id. id.
Marobbio Ernesto, capo stazione principale, id. id.
Frangi Amedeo, id. id. id.
Bianchi Egisto, id. id. id.
Fratta Giuseppe, id., id.
Sala ing. Ruggero, ingegnere capo id. id.
Lingenti Carlo, ispettore capo id., id.
Scartazzi Arturo, ispettore principale id., id.
Bechetti Claudio, id. id. id.
Fumanelli ing. nob Alberto, ingegnere principale id. id.
Giordani Ferruccio, ispettore id. id
Goglia Gennaro, sotto ispettore id, id.
De Vecchi Giuseppe, segretario capo principale, id. id.

a cavaliere:

Tamagnone Antonio, ispettore principale Ferrovie Stato, collocato a riposo.
Fornasero Francesco, id. id. id.
Pezzetti geom. Emiliano, ispettore id., id.
Ella Carlo, id. id. id.
Simion Gino, segretario capo id., id.
Frumento Francesco, id., id.
Pastori Luigi, id. id. id.
Colombatto Federico, capo tecnico principale id., id.
Beltrami Davide, ispettore principale id., id.
Delle Piane Ilario, geometra principale del Genio civile, collocato a riposo.
Nocentini Giulio, ispettore Ferrovie Stato, collocato a riposo.
Tronti Costantino, id. id. id.
Piergiovanni geom. Giovanni Battista, sotto ispettore id., id.
Fugin Attiliano, segretario capo id., id.
Coppola Carlo, id. id. id.
Califano Salvatore, id. id. id.
Marcone Liborio, segretario tecnico id., id.

Con decreti 2, 6, 13 gennaio 1921:

a commendatore:

Hajech ing. Alessandro, ispettore superiore di 2ª classe
Verardi ing. Giuseppe, id. id.
Ermolli ing. Leopoldo, capo divisione Ferrovie Stato.
De Abate avv. Giorgio, di Saluzzo.
Campello Ferruccio, capo divisione Ferrovie Stato.

ad uffiziale:

Galleni Silvio, cancelliere alla Corte di cassazione di Roma.
Riva avv. Rinaldo, capo divisione Ferrovie Stato.
Mele ing. Vincenzo, id. id.
Verga ing. Vittorio, ingegnere capo id.
Ildro avv. Edoardo, avvocato id.
Terruzzi rag. Carlo, ispettore capo id.
Petrini rag. Gino, ingegnere capo id.
Fantozzi avv. Aroldo, ispettore capo id.
Saccardo ing. Luigi, ingegnere capo del Genio civile.
Ventimiglia ing. Vincenzo, id. id.
Russi ing. Giuseppe, ingegnere capo al Ministero dei lavori pubblici.
Lucarelli ing. Ranieri, ingegnere di sezione del Genio civile.
Salvini ing. Nicolò, id id.
Viappiani ing. Antonio. geometra principale del Genio civile.
Marcolini dott. Vincenzo, primo ragioniere Ente portuale Roma.
Pantanetti rag. Saverio, primo ragioniere Ministero lavori pubblici.
Lecce Virgilio, archivista capo Ministero dei lavori pubblici.

a cavaliere:

Abbo ing. Giuseppe Onorato, ingegnere principale Ferrovie Stato.
Longo ing. Bortolo, id. id.
Bardi Girolamo, ispettore principale id.
Maltese dott. Salvatore id. id.
Rattazzi ing. Federico, id. id.
Cervelli Tommaso, capo stazione di 1ª classe Ferrovie Stato.
Mancini ing. Getulio, ingegnere principale id.
Candelari ing. Aldo, ispettore principale id.
Guidotti Enrico, id. id.
Cena Defendente, id id.
Grazzini avv. Alberto, vice avvocato id.
Giribaldi dott. Antonio Francesco, medico provinciale id.
Righetti ing. Riccardo, ingegnere principale id.
Bergonzoni Bellino, capo stazione di 2ª classe id.
Caretta Augusto, controllore id
Polastri dott. Luigi, ispettore id.
Cangini Giovanni, archivista Ministero dei lavori pubblici.
Lorusso ing. Carlo, ingegnere principale Ferrovie Stato.
Oleari Epiceno rag. Ernesto, ispettore principale id.
Guidi avv. Luigi, id. id.
Rubino dott Francesco Saverio, id. id.
Moruzzi Antonio, id. id.
Lombardo rag. Francesco, ingegnere principale id.
Bellagamba ing. Pilo, ispettore principale id.
De Sanctis Vincenzo, id. id.
Periolo ing. Edoardo, id. id.
Carreras ing. Leonida, id. id.
Checcucci ing. Gino, ingegnere principale id
Lombardo ing. Nicolò, id. id.
De Matteis Salvatore, id. id.
Fossi Dante, id. id.
Zuccardi avv. Emilio, ispettore id.
Giovara Bartolomeo, id. id.
Menghini Vittorio, id. id.
Amadei dott. Giovanni, ragioniere nel Ministero dei lavori pubblici
De Nicolò dott. Pasquale, id. id.
Gatti dott. Giuseppe, id. id.
Topai Luigi, id. id.
Giustini Pietro, ragioniere aggiunto al Ministero dei lavori pubblici.
Paoletti ing. Tullio, ingegnere capo del comune di Padova
Petti Ernesto, ragioniere aggiunto al Ministero dei lavori pubblici.
Pitta Alfredo, id. id.
Callegari Fiorenzo, vice ispettore aggiunto Circolo ferroviario Milano.
Ficarolo Enrico, archivista aggiunto Ministero dei lavori pubblici.
Sadun Egisto, id. id.
Callarini Giuseppe, geometra principale del Genio civile.
Bruni Rossi Carlo, id. id.
Boselli Faustino, id. id.
Robbiati Enrico, id. id.
De Angelis Arturo, id id.
Pavanetto Lelio, id. id.
Giustini Angelo, id id.
Giuntini Aldo, id id.
Giordano Matteo, id. id.
Ianora Andrea, geometra principale Acquedotto pugliese.
Ferrieri Leopoldo, id. id.
Ricciardiello Donato, id. id.
De Chiara Carlo, capo officina Società anonima elettricità Alta Italia.
Rancea Corrado, geometra al Ministero dei lavori pubblici.
Passarella Giuseppe, geometra Acquedotto pugliese.
Triolo Alfredo, geometra compartimento tecnico.
Pasqua Primo, archivista del Genio civile.
Dell'Aira Angelo, id. id.
Falcone Angelo, id. id.

Su proposta del Ministro per l'istruzione:

Con decreti 27 giugno, 11 settembre, 7 e 21 novembre 5 e 16 dicembre 1920:

a commendatore:

Farinelli Arturo, professore ordinario di letteratura tedesca nella Regia università di Torino.
Sanesi Tommaso, letterato, preside del liceo a riposo, in Siena.
Albini Giuseppe, professore ordinario di grammatica greca e latina nella Regia università di Bologna.
Ambrosini Antonio, direttore generale delle scuole elementari di Torino.
Calcagni Carlo, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.
Casagrandi Vincenzo, professore ordinario di storia antica nella Regia università di Catania.

ad uffiziale:

Curcio Gaetano, professore ordinario di letteratura latina nella Regia università di Catania.

a cavaliere:

Prati Arturo, professore incaricato di disegno, d'ornato e di architettura elementare nella Regia università di Modena.
Cinquegrana Pasquale, insegnante nelle scuole elementari del comune di Napoli.
Ottarelli Giuseppe, archivista nel Ministero della pubblica istruzione.
Bardi Donatello, ragioniere id.

Bruno Giacomo, id. id.
Cervelli Gaetano, id. id.
De Filippis Francesco, segretario id.
Fiaccavento Salvatore, id. id.
Guida Ugo, primo segretario id.
Malgari Ferruccio, id id.
Padula Gerardo, segretario id.
Trincas Efisio, istitutore nei Convitti nazionali.
Pescatori Salvatore, bibliotecario alla Biblioteca provinciale di Avellino.
Pierro Marco, tipografo editore in Napoli.
Rumor Sebastiano, vice bibliotecario della Biblioteca « Bertoliana » di Vicenza.
Russo Ferdinando, professore ordinario di lettere latine e greche nel Regio liceo « Cutelli » di Catania.
Torre Andrea, avvocato in Napoli, benemerito dell'istruzione.
Viterbo Ettore, professore ordinario di lettere italiane nel Regio istituto tecnico di Pesaro.
Giovannini Antonio, professore ordinario di materie letterarie nel Regio ginnasio « Michelangelo » di Firenze.
Robatto Modesto, insegnante presso la scuola « Ferrante Aporto » di Torino.

Su proposta del Ministro per il tesoro:

Con decreto 30 dicembre 1920:

a commendatore:

Biamonti cav. uff. avv. Luigi.

Su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Con decreto 19 dicembre 1920:

ad uffiziale:

Bonesi avv. cav Giacomo, subeconomo dei Benefici vacanti di Zogno, dimissionario.

Su proposta del Ministro per gli affari esteri:

Con decreti 1° agosto, 1° settembre, 19 e 26 ottobre, 14 novembre, 16, 26 e 30 dicembre 1920:

a gran cordone:

Ricci Busatti comm. Arturo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe.
Contarini gr uff Salvatore, consigliere di Stato segretario generale del Ministero.
Labriola prof. comm. Franz Alberto, già addetto commerciale alla Regia ambasciata di Berlino.

a grand'uffiziale:

Lebrecht comm. Vittorio, console generale.
Tommassini comm. Francesco, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe.
Rossi comm. Adolfo, console generale.
Daneo cav. Ferdinando, id.
Todeschi cav. Ugo, console.
Catalani cav. Giuseppe, consigliere di Legazione.
De Pretis cav. Agostino, id.
Cerruti cav. Vittorio, id
Lojacono cav Vincenzo, id.
Negri cav Rodolfo, archivista capo.
Guglielmotti Emilio, maggiore generale del Regio esercito.

ad uffiziale:

Bertola avv. Arnaldo, presidente del Tribunale civile e penale di Rodi.
Speranza cav. Vincenzo, interprete.
Bertuccioli cav Romolo, ragioniere.
Tamburri cav. Antonio, console.
De Rossi Del Lion Nero nob. cav. Pier Filippo, id.
Landucci cav Publio, id.
Chiaramonte Bordonaro cav. Gabriele, secondo segretario di Legazione.
Cafiero cav Ugo, id.
De Nobili march. Rino (dei Signori di Vezzano), id.

a cavaliere:

Valazzi Enrico, cancelliere del Tribunale civile e penale di Rodi.
Zarli Dante, ufficiale postale di Rodi.
Rossi Guglielmo, sotto ispettore di dogana distaccato ad Iselle.
Majenza avv. Olimpio, vice commissario di P. S. distaccato ad Iselle.
Di Sandro tenente Riccardo, già addetto alla Regia ambasciata di Londra.
Levi Bonajuti Mario, addetto di Legazione.
Pansa Mario, tenente di complemento di fanteria.
Accolla prof. Giuseppe, insegnante nelle scuole italiane all'estero.
Consorti prof. Arnaldo, id id.
Fera Francesco, id. id.
Quaroni Pietro, addetto di Legazione.
Bellardi Ricci Alberto, id.
Castagnetti Augusto, addetto consolare.
Carissimo Agostino, id.
Salvetti Silvano, applicato di 3ª classe al Commissariato dell'emigrazione.
Corsi Arnaldo, id. id.
Miglio Berengario, capo ufficio dei conti correnti alla Banca d'Italia a Roma.
Mallo capitano Sebastiano, già direttore della dogana di Valona.
Greco dott. Giuseppe, capitano medico della base navale di Durazzo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2920.

Autorizzazione a cedere in appalto mediante trattative private il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduti i Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 37, e 5 aprile 1923, n. 902;
Considerata l'urgente necessità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte alle norme contenute nei decreti suddetti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le poste ed i telegrafi è autorizzato a dare in appalto mediante trattative private, a ditte o cooperative di lavoro ritenute idonee, i servizi di recapito dei telegrammi e degli espressi postali di cui ai Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 37, e 5 aprile 1923, n. 902, in tutti quei casi nei quali le gare relative vadano deserte o le aggiudicazioni già avvenute sieno, per una qualsiasi ragione annullate, semprechè le ditte concessionarie si assoggettino alle condizioni stabilite dai capitolati d'oneri e per un prezzo non superiore a quello che servì di base all'asta o alla licitazione.

Art. 2.

Quando in una medesima città esista una ditta o cooperativa già concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi o degli espressi postali, il Ministro è autorizzato a dare in appalto alla ditta stessa mediante trattative private, l'altro dei servizi in questione, che non sia stato dato in concessione.

Art. 3.

Nelle città di secondaria importanza l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di bandire un'unica licitazione per l'appalto dei servizi di cui al presente decreto, ferma restando la facoltà concessa con l'art. 1.

Art. 4.

E' data al Ministro facoltà di concedere mediante trattative private alla stessa ditta o cooperativa che sia già concessionaria dei servizi di recapito dei telegrammi e degli espressi postali, l'appalto del servizio di trasmissione fonica dei telegrammi ai destinatari che ne facciano richiesta alla ditta o cooperativa assuntrice, la raccolta dei telegrammi dalle succursali e consegna di essi all'ufficio centrale o alle stazioni di posta pneumatica, la distribuzione delle corrispondenze epistolari mediante casellari americani, e in genere ogni altro servizio accessorio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 5.

E' abrogata ogni precedente disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2997.

Abolizione della categoria degli ufficiali di milizia territoriale, e nuove norme relative al reclutamento, agli obblighi di servizio e all'avanzamento degli ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La categoria degli ufficiali di milizia territoriale è abolita.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei carabinieri Reali, per i quali tale limite è di 45 anni;

2° Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 3.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'Esercito e durante lo stato di guerra, i sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri Reali possono essere tratti — in concorrenza col reclutamento previsto dall'art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254 — dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa, che soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno determinate dal Ministro per la guerra.

I sottotenenti nominati in virtù della predetta disposizione potranno concorrere alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri Reali fino a coprire, ove sia ritenuto necessario, l'intera aliquota di posti riservati per tale nomina ai sottufficiali, semprechè non abbiano superato il limite di età all'uopo prescritto per questi ultimi e soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Pure in caso di mobilitazione generale o parziale dell'Esercito, e durante lo stato di guerra, i subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Art. 4.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo veterinario possono essere tratti:

1° Dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo rispettivamente muniti di laurea in medicina e chirurgia, di laurea in chimica-farmacia o di diploma in farmacia, e di laurea in zooiatria, che abbiano superato appositi esperimenti da determinarsi con decreto Reale;

2° Dai sottufficiali e dai militari di truppa di qualsiasi arma o corpo, rispettivamente muniti della laurea o del diploma indicati nel precedente comma, che abbiano il grado d'istruzione militare e tecnico-professionale che sarà pure determinato col predetto decreto Reale.

Art. 5.

Gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente, che appartengono a classi di leva tuttora obbligate al servizio militare, sono inscritti d'ufficio, col grado rispettivo, tra gli ufficiali di complemento.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che, senza superare i limiti di età stabiliti dall'articolo seguente, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo del servizio militare.

Art. 6.

Cessano di far parte della categoria ufficiali di complemento:

a 58 anni gli ufficiali superiori;
a 52 anni i capitani;
a 50 anni i subalterni.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione del presente articolo.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) i sottotenenti di nuova nomina debbono, con tale grado, ultimare sotto le armi la loro ferma; e, se già l'avessero ultimata come sottufficiali o militari di truppa, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Nei riguardi di coloro ai quali derivi dalla suddetta disposizione l'obbligo di compiere un servizio di nuova nomina di durata superiore a tre mesi, il Ministro per la guerra ha facoltà di disporre, in via eccezionale, una riduzione del servizio stesso, sempreché ciò sia imposto da speciali necessità; salva, in ogni caso, la durata minima di tre mesi.

E' fatta eccezione per i sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, i quali possono essere chiamati in servizio di nuova nomina per un periodo di tempo non superiore a tre mesi;

b) gli ufficiali di complemento, di qualsiasi grado, possono essere chiamati in servizio ogni qualvolta sia richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita; ovvero, per speciali esigenze, in altre circostanze;

c) gli ufficiali di complemento, di qualsiasi grado, possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo. Possono del pari essere chiamati in servizio senza assegni, se ne facciano domanda.

Sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, la chiamata in servizio ed il successivo ricollocamento in congedo degli ufficiali di complemento hanno luogo per determinazione ministeriale collettiva non nominativa, quando siano disposti congiuntamente al richiamo ed al licenziamento dalle armi di classi di truppa; per decreto Ministeriale nominativo in tutti gli altri casi.

Art. 8.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo, è fissata a:

4 anni pel grado di sottotenente;
6 anni pel grado di tenente;
6 anni pel grado di capitano;
4 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento, qualunque sia la loro provenienza, possono essere promossi fino al grado di tenente colonnello.

In tempo di guerra i predetti ufficiali possono essere promossi per merito di guerra anche ai gradi successivi a quello di tenente colonnello.

Art. 10.

Per le promozioni a maggiore e a tenente colonnello di complemento nei corpi sanitario e veterinario, l'idoneità professionale all'avanzamento è accertata mediante speciali titoli accademici e professionali da determinarsi con decreto Reale, salvo le eccezioni dallo stesso decreto stabilite.

Art. 11.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 21 e 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, modificata con leggi successive; l'articolo 33 della legge 8 giugno 1913, n. 601; gli articoli 3 e 4 della legge 25 gennaio 1888, n. 5157, sono abrogati.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione che non sia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli della milizia territoriale che non abbiano superato l'età di 40 anni alla data del 31 dicembre 1923, saranno inscritti di ufficio col loro grado ed anzianità nei rispettivi ruoli degli ufficiali di complemento con le seguenti modalità:

a) a parità di grado e data di anzianità tra ufficiali di complemento e ufficiali di milizia territoriale, questi seguiranno quelli e conserveranno l'anzianità relativa che avevano nel ruolo di provenienza;

b) a parità di grado ma non di anzianità, gli ufficiali di milizia territoriale saranno intercalati tra gli ufficiali di complemento di anzianità immediatamente anteriore e gli ufficiali di complemento di anzianità immedatamente posteriore, conservando l'anzianità relativa che avevano nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli della milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avranno superato l'età di 40 anni, potranno essere inscritti, a loro domanda, col rispettivo grado ed anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento oppure in quelli degli ufficiali di riserva.

Art. 13.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di dispensare dagli esami od esperimenti prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, limitatamente alla sola promozione al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 9, gli attuali ufficiali di complemento che soddisfino ad una delle condizioni seguenti:

a) abbiano prestato durante la guerra europea, col grado attuale non meno di tre mesi di lodevole effettivo servizio presso comandi, reparti o servizi dell'Esercito operante;

b) abbiano prestato durante la guerra europea, come ufficiali, non meno di tre mesi di lodevole effettivo servizio presso comandi, reparti o servizi dell'Esercito operante, ed almeno quattro mesi di lodevole effettivo servizio militare col grado attuale;

c) abbiano prestato, come ufficiali, un minimo di dodici mesi di lodevole effettivo servizio militare, di cui almeno sei col grado attuale.

Le disposizioni suddette sono applicabili, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, agli attuali ufficiali di comple-

mento dei corpi veterinario e sanitario, in deroga al disposto dell'articolo 10. Però, per gli ufficiali del corpo sanitario, dovrà anche concorrere il giudizio favorevole di una speciale Commissione da nominarsi dal Ministro per la guerra.

Le disposizioni del presente articolo sono estese agli attuali ufficiali di milizia territoriale che saranno trasferiti fra gli ufficiali di complemento ai sensi dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 214. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2998.
Facoltà data al Governo del Re di compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;
Vista la legge 10 giugno 1913, n. 638;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 630;
Vista la legge 18 marzo 1917, n. 477;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;
Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1744;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 10 novembre 1920, n. 1852;
Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479;
Vista la legge 28 maggio 1922, n. 789;
Vista la legge 29 giugno 1922, n. 1000;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 23 ottobre 1922, n. 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;
Visto il R decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3;
Visto il R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590;
Visto il R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613;
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare e pubblicare, in sostituzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato col R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, un nuovo testo unico, in cui siano inserite — opportunamente coordinate — tutte le disposizioni sia di legge, sia di decreto-legge, sia di decreto legislativo, emanate successivamente in tale materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 215. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3009.
Conversione in governativo del liceo-ginnasio pareggiato del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, in San Demetrio Corone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il Nostro decreto 2 dicembre 1923, il quale dispone che il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in S. Demetrio Corone è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che ne deve curare la sistemazione economica e giuridica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo-ginnasio pareggiato del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in S. Demetrio Corone è convertito in governativo a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Lo Stato, dalla data sopra indicata, provvede al pagamento degli stipendi, delle pensioni, indennità ed ogni altro emolumento dovuto al personale dirigente, insegnante e di segreteria, ai macchinisti e bidelli, e riscuote l'importo delle tasse scolastiche.

Il Collegio è esonerato dal pagamento all'Erario di ogni contributo.

Art. 2.

La spesa occorrente per i locali e per il loro mantenimento, per la suppellettile scolastica, per il materiale didattico e scientifico è a carico del Collegio, il quale provvede, inoltre, con le proprie rendite patrimoniali e con le rette dei convittori, al mantenimento del convitto, in cui saranno accolti, di preferenza, alunni albanesi e alunni italiani nati e residenti nei Comuni, di origine albanese, della Calabria, e al mantenimento delle scuole elementari interne.

Art. 3.

Il personale dirigente ed insegnante del liceo-ginnasio pareggiato, nel limite dei posti che si istituiscono col presente decreto, è assunto in servizio dello Stato nei corrispondenti posti del Regio liceo-ginnasio, previa favorevole ispezione,

purchè sia fornito di regolare titolo di abilitazione e sia stato assunto in servizio, da almeno un anno, in seguito a pubblico concorso per titoli o per titoli ed esame con l'approvazione dell'autorità scolastica.

Nel caso di esuberanza di personale è assunto, a parità di condizioni, l'insegnante che abbia una maggiore anzianità di servizio.

Il personale che si trovi nel periodo di prova sarà assunto col grado di straordinario e completerà il periodo di esperimento, ai termini delle vigenti disposizioni. Il personale, invece, che si assume col grado di ordinario farà passaggio definitivo nei ruoli dello Stato dopo un periodo di prova di un anno, durante il quale sarà sottoposto ad ispezione.

Il segretario, il macchinista e i bidelli possono essere chiamati a coprire i relativi posti di nuova istituzione, purchè prestino servizio da almeno un triennio nella scuola e siano ritenuti idonei.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per le finanze si provvederà alla variazione delle tabelle organiche del personale delle scuole medie governative, in dipendenza dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto organico del Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 229. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3011.

Istituzione in Roma di una Scuola storica nazionale presso l'Istituto storico italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma, presso l'Istituto storico italiano, una Scuola storica nazionale con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio delle fonti della storia d'Italia e di curarne la pubblicazione.

Art. 2.

Presso la Scuola storica nazionale potranno essere comandati, per il raggiungimento dei fini ad essa assegnati, insegnanti di istituti medi di istruzione del Regno per un periodo non superiore ai tre anni per ognuno di essi, e nel numero di non più di tre contemporaneamente.

Art. 3.

Ferme rimanendo le disposizioni emanate con decreti precedenti per la composizione dell'Istituto storico italiano, il numero dei membri di esso sarà accresciuto di quattro, due dei quali saranno nominati dal Ministro per l'istruzione pubblica, e due su proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto.

Art. 4.

Per dar modo all'Istituto storico italiano di sopperire anche alle spese inerenti al funzionamento della Scuola storica nazionale sarà ad esso corrisposto un contributo annuo di L. 50,000.

Questa somma sarà prelevata dai fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione per assegni e spese ad istituti e corpi scientifici e letterari.

Art. 5.

Con apposito regolamento, che sarà approvato dal Nostro Ministro per la pubblica istruzione, verranno emanate le norme per il funzionamento della Scuola storica nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 231. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3023.

Modificazioni al regime della tassa di soggiorno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo alle modificazioni al regime della tassa di soggiorno.

SIRE,

Con lo schema di decreto-legge che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà vengono emanate due disposizioni di carattere transitorio, che si sono riconosciute necessarie per agevolare il passaggio, dalle antiche alle nuove norme regolanti l'applicazione della tassa di soggiorno, ai Comuni che hanno in vigore la tassa stessa secondo la legge 11 dicembre 1910, n 863, ed ai Comuni dei territori annessi al Regno nei quali la tassa stessa è applicata secondo le leggi del cessato regime

Con l'art. 5 e seguenti del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, con i quali venne istituita e disciplinata la nuova tassa di soggiorno, fu data facoltà ai Comuni che avessero in applicazione la tassa medesima secondo le disposizioni della precedente legge 11 dicembre 1910, n. 863, di mantenerla in vigore, qualora non avessero creduto di sostituirla con la tassa di nuova istituzione.

Il più recente decreto-legge 18 novembre 1923 n 2538, ha però disposto, con l'art. 21, che cessasse a partire dal 1° gennaio 1925 tale facoltà concessa ai Comuni predetti e che tutti dovessero applicare la tassa di soggiorno secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724

Ciò allo scopo di assicurare la uniformità dei criteri di applicazione del tributo in tutti i Comuni del Regno.

Senonchè numerosi Comuni aventi in vigore la imposta di soggiorno disciplinata secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, hanno

fatte presenti le gravi difficoltà in cui si sarebbero trovati per il fatto di dover sostituire la nuova tassa assisa sopra diversa base e di provento imprecisato alla tassa in vigore, il cui gettito era già da essi calcolato in bilancio per cifra conosciuta ed in base al quale, non solo avevano potuto fare delegazioni di pagamento ad istituti sovventori per mutui contratti, ma assunti impegni per opere pubbliche già deliberate.

Le circostanze esposte dai Comuni predetti hanno persuaso della necessità di un temperamento transitorio alle citate norme di legge nel senso di consentire che i Comuni i quali abbiano in vigore la tassa di soggiorno secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, possano essere autorizzati dal Ministro per le finanze a mantenerla in applicazione per quel numero di anni che si riconosca necessario per il pagamento delle somme mutuate per l'esecuzione di opere pubbliche già deliberate.

Ai Comuni stessi è fatto obbligo però di versare il quarto della tassa riscossa allo Stato quale contributo a favore della pubblica beneficenza analogamente all'obbligo cui sono tenuti tutti gli altri Comuni i quali applicano la tassa secondo le norme attualmente vigenti per la tassa stessa.

La ragione di questa disposizione è di per se stessa palese, essendo ingiustificata una difformità di trattamento tra Comuni e Comuni in relazione allo speciale contributo di beneficenza.

Quanto ai Comuni dei territori annessi, il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 116, avrebbe ad essi imposto di sostituire con effetto dal 1° gennaio 1924, alla tassa di soggiorno da essi applicata secondo le leggi del cessato regime, quella disciplinata dal R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, e ciò, come molti dei Comuni stessi hanno fatto presente, avrebbe cagionato qualche difficoltà nella compilazione dei bilanci di previsione, mentre ancora non sono stati da essi deliberati i regolamenti di applicazione della tassa stessa secondo le norme della legge italiana.

Ad ovviare a tali inconvenienti viene disposto che i Comuni predetti possano essere autorizzati dal Ministro per le finanze a mantenere in applicazione la tassa di soggiorno secondo le leggi del cessato regime, con obbligo però anche per essi di versare il quarto delle tasse percepite come contributo alla pubblica beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 22 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, riguardante l'applicazione della tassa di soggiorno;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 116, che estende ai territori annessi le disposizioni in materia di tributi locali vigenti nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni aventi spiccato carattere di luogo di cura termale o idroterapica, nei quali sia istituita la tassa di soggiorno secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910, n. 863, e 6 maggio 1920, n. 769, e che abbiano in tutto o in parte delegato il relativo importo in pagamento di mutui, contratti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, per la esecuzione di lavori o di opere di pubblico interesse, possono essere autorizzati, in via eccezionale, dal Ministro per le finanze, a continuare temporaneamente l'applicazione dell'imposta stessa con le norme stabilite dalle leggi predette.

Ai Comuni stessi è fatto peraltro obbligo di versare allo Stato un quarto dell'ammontare delle tasse riscosse quale contributo a favore della pubblica beneficenza, giusta l'articolo 7 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724.

Art. 2.

I Comuni dei territori annessi al Regno, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano istituita la tassa di soggiorno o di cura secondo le disposizioni già vigenti nello Stato austro-ungarico, possono essere autorizzati dal Ministro per le finanze a mantenere temporaneamente in applicazione la tassa stessa nelle forme vigenti, con obbligo di versare allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1925, un quarto dell'ammontare delle tasse riscosse, quale contributo a favore della pubblica beneficenza.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 244. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3024.
Esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichiarate indebite.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichiarate indebite.

SIRE,

Secondo le vigenti norme, la procedura per restituire una somma d'imposta indebitamente versata dal contribuente, è lunga ed ingombrante, perchè le proposte di rimborso, compilate dalle agenzie delle imposte, sono soggette ad un duplice controllo amministrativo e contabile delle Intendenze di finanza, che, oltre importare un inutile aggravio di lavoro agli uffici, sono la causa principale dei ritardi, di cui, a giusta ragione, i contribuenti si dolgono.

Siffatti inconvenienti vengono eliminati permettendo che la liquidazione del rimborso vada dall'agenzia delle imposte direttamente all'esattore per l'esecuzione, con procedura agile e snella che avvantaggia il contribuente il quale vede soddisfatto il suo credito, con quella rapidità che ha diritto di attendersi dall'Amministrazione dello Stato.

Si è inoltre ritenuto che per eliminare uno dei più frequenti ostacoli all'esecuzione dei piccoli rimborsi si dovesse consentire agli esattori di effettuarne, sotto la propria responsabilità, il pagamento fino alla limitata somma di L. 500, e sotto determinate formalità, su quietanze di persona diversa dalla ditta iscritta a ruolo.

In sostituzione del controllo fin qui esercitato dalle Intendenze, si è ravvisata la necessità di stabilire, a tutela degli interessi dell'Erario, che gli agenti delle imposte possono provvedere alla reiscrizione a ruolo di somme che risultassero irregolarmente e indebitamente pagate, dando il diritto ai contribuenti di ricorrere alle Commissioni mandamentali ove si ritenessero gravati da tale fatto.

A tutto ciò provvede, nell'interesse dei contribuenti, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Riconosciuta la necessità di regolare la restituzione delle quote d'imposte dirette riconosciute indebite con più celere procedimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esecuzione dei rimborsi per quote indebite di imposte dirette è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'agenzia delle imposte esamina le domande di rimborso presentate dai contribuenti, e quando le riconosca fondate, provvede, senz'altro, alla liquidazione della somma da rimborsare.

Quando non trovi giustificate le domande, le invia alla Commissione mandamentale per il relativo giudizio, dando avviso al contribuente del provvedimento adottato.

La liquidazione del rimborso e il rinvio della domanda alla Commissione mandamentale deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

Le liquidazioni di rimborso sono dall'agenzia raccolte in elenchi, aventi carattere di ruolo di discarico e recanti, anche agli effetti del controllo, la indicazione precisa del fatto e dei documenti che le giustificano.

Gli elenchi di rimborso sono compilati in doppio esemplare, uno dei quali rimane presso l'agenzia ai fini del controllo di cui al precedente comma, l'altro è inviato all'esattore che rimborsa od imputa a favore dei singoli contribuenti le somme ad essi dovute e non può procedere contro i medesimi se non per il residuo loro debito.

L'esattore delle imposte, sulla base degli ordini di discarico emessi dall'agenzia, versa al ricevitore provinciale l'ammontare delle quote erariali e provinciali rimborsate ed alla cassa del Comune l'ammontare delle quote comunali.

Il ricevitore provinciale si discarica dell'ammontare dei predetti ordini, rispettivamente, verso l'Erario e la Provincia.

Art. 4.

Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, fino alla concorrenza di L. 500, su quietanza di persona diversa dalla ditta intestata nell'elenco, previo il ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale e parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce.

Art. 5.

L'agenzia delle imposte può procedere, mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso, al recupero delle somme indebitamente od erroneamente rimborsate avvisandone il contribuente.

Contro tale reiscrizione, come contro le risultanze delle liquidazioni di rimborso, il contribuente può reclamare, nel perentorio termine di venti giorni dalle rispettive notifiche, alla Commissione mandamentale delle imposte.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nel presente decreto, che avrà esecuzione a decorrere dal 1° maggio 1924.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 245. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3026**.
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle società nazionali per azioni pei redditi derivanti da filiali e succursali da esse impiantate in paesi esteri.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle società nazionali per azioni pei redditi derivanti da filiali e succursali da esse impiantate in paesi esteri.

SIRE,

Il decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà ha lo scopo di promuovere e di favorire l'attività italiana in paesi stranieri, tanto sotto la forma di industrie e di commerci, quanto sotto la forma di esercizio del credito.

In deroga quindi della attuale legge sulla imposta di ricchezza mobile, il decreto dispone che le società azionarie aventi sede nel Regno, possono godere della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi realizzati da succursali o filiali aperte in paesi stranieri, nonchè dei redditi costituiti dagli stipendi ed altri assegni pagati al personale delle suddette succursali o filiali.

Alla concessione si pongono però due condizioni: e cioè che si tratti di succursali o filiali stabilmente e regolarmente istituite, e non si tratti invece di eseguire semplici operazioni saltuarie, e che i redditi, cui in Italia si dovrebbe concedere l'esenzione, siano tassati all'estero agli effetti di una imposta che corrisponda al nostro tributo mobiliare.

Con ciò si vuole soltanto impedire che una duplicata imposizione sullo stesso reddito, in Italia ed all'estero, gravi tanto su di esso, da impedire alle nostre società di sostenere la concorrenza straniera e di affermarsi e consolidarsi fuori del Regno.

La concessione del beneficio è subordinata alla emissione di uno speciale provvedimento del Ministro per le finanze su parere favorevole del Consiglio dei Ministri; con che si intende che il Governo s'impegna di esaminare caso per caso se concorrono tutte le condizioni volute perchè le finalità del decreto siano raggiunte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire, su favorevole parere del Consiglio dei Ministri, che le società per azioni le quali abbiano la loro sede nel Regno e che impianti-

no, in determinati paesi esteri, succursali o filiali stabilmente e regolarmente organizzate, sieno esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi propri che da tali succursali o filiali derivino, purchè i redditi stessi risultino assoggettati ad analoga imposta nel paese straniero.

Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche agli stipendi ed altri assegni pagati dalle società predette ai propri impiegati ed operai addetti alle succursali e filiali all'estero, ed ivi stabilmente residenti.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 247. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3027.
Abolizione dell'imposta sugli aumenti di compensi agli amministratori di società.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'abolizione dell'imposta sugli aumenti di compensi agli amministratori di società.

SIRE,

Il provvedimento che mi onoro presentare a Vostra Maestà ha carattere di pura e semplice coordinazione legislativa.

In forza dell'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 164, cessa completamente l'applicazione delle imposte sugli amministratori di società per azioni per i proventi risultanti da bilanci chiusi dopo il 31 dicembre 1923.

Potrebbe tuttavia sorgere il dubbio che resti ancora in vita quella imposta speciale del 70 % sugli aumenti apportati dalle società agli assegni degli amministratori, che fu istituita con il R. decreto 12 settembre 1918, n. 1503, per impedire che le società le quali avevano l'obbligo di rivalersi sugli amministratori per l'imposta da esse pagata, con riserva di ritenerla sui proventi pagati agli amministratori, eludessero l'obbligo della rivalsa, aumentando congruamente l'ammontare dei proventi stessi. L'applicabilità di tale imposta speciale, invero, ideologicamente è cessata in seguito al decreto del 25 gennaio 1923, n. 164, che ha abolito l'obbligo della rivalsa dell'imposta sugli amministratori, come già era stato abolito lo stesso obbligo per l'imposta sui dirigenti di società, con il R. decreto-legge 26 gennaio 1922, n. 63. Ma dal punto di vista formale opportuna appare una esplicita abrogazione legislativa.

A ciò provvederebbe appunto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 12 settembre 1918, n. 1503, col quale fu istituita un'imposta speciale nella misura del 70 % sugli aumenti dei compensi a favore dei consiglieri di amministrazione delle società anonime e dei soci accomandatari delle società in accomandita per azioni;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1922, n. 63;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 164;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'imposta sugli aumenti di compensi ai consiglieri di amministrazione e ai soci accomandatari di società, istituita con il R. decreto-legge 12 settembre 1918, n. 1503, cessa di applicarsi in confronto dei proventi per i quali, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 164, le società non hanno obbligo di esercitare la rivalsa verso gli assegnatari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 248. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3028.
Agevolazioni per i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo alle agevolazioni per i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio.

SIRE,

Il provvedimento che mi onoro sottoporre alla Maestà Vostra contiene tre disposizioni riguardanti l'applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio.

Con la prima di esse, pur mantenendo ferme tutte le altre disposizioni che regolano l'applicazione dell'imposta patrimoniale, verrebbe stabilita la proroga fino al 30 giugno 1925 della facoltà attribuita alla Finanza di condonare le penalità per omessa, infedele o tardiva denunzia, nel caso di amichevole concordato tra l'agenzia delle imposte ed il contribuente.

Con la seconda verrebbe concessa a coloro che riscattano l'imposta patrimoniale, entro la data suddetta, la facoltà di pagare il prezzo di riscatto in 18 rate bimestrali.

Con la terza verrebbe estesa l'agevolazione del pagamento di una tassa minima già consentita dal R. decreto 10 agosto 1923, n. 1784, per la registrazione degli atti di mutuo stipulati allo scopo di riscattare l'imposta sul patrimonio, anche alla iscrizione ipotecaria fatta in dipendenza dei mutui stessi.

Con l'intendimento di dare, mediante queste agevolazioni integrative di quelle già stabilite con precedenti decreti, un incentivo sempre maggiore ai concordati ed ai riscatti dell'imposta predetta, mi onoro di presentare l'acccluso schema di decreto all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78;

Visto il R. decreto 10 agosto 1923, n. 1784;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà alla Finanza di rinunciare all'applicazione delle pene pecuniarie per omessa, infedele o tardiva dichiarazione, agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio, qualora il contribuente addivenga a concordato prima del 30 giugno 1925, e purchè nell'accertamento non sia intervenuta ancora alcuna decisione, ferme restando, per quanto altro, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, e nel R. decreto 10 agosto 1923, n. 1784.

Art. 2.

A favore dei contribuenti tenuti, ai sensi dell'art. 30 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78, al pagamento dell'imposta sul patrimonio in un ventennio, e che procedano al riscatto totale dell'imposta medesima entro il 30 giugno 1925, può essere accordata la facoltà di pagare, su ruoli nominativi, in diciotto rate bimestrali, l'ammontare del prezzo di riscatto e degli eventuali arretrati non ancora iscritti a ruolo.

Art. 3.

L'iscrizione ipotecaria a garanzia dei mutui indicati all'articolo 7 del R. decreto 10 agosto 1923, n. 1784, è soggetta alla tassa fissa di L. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 249. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3032.
Distacco delle frazioni di Milocca e di S. Biagio dai rispettivi comuni di Sutera e di Campofranco e costituzione in unico comune con il nome di Milocca.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente il distacco delle frazioni di Milocca e di San Biagio dai rispettivi comuni di Sutera e di Campofranco e costituzione in unico comune autonomo col nome di Milocca.

MAESTA',

La borgata di Milocca del comune di Sutera e quella di S. Biagio del comune di Campofranco, vicinissime tra loro, distano circa dodici chilometri dai rispettivi capoluoghi, cui sono allacciate solo mediante una malagevole via mulattiera, spesso anche interrotta dall'ingrossamento dei torrenti sforniti di ponti ed inguadabili.

Siffatta condizione di cose, non eliminabile perchè la configurazione topografica della località non consente la costruzione di migliori comunicazioni, è causa di grave disagio per le popolazioni delle dette borgate, nelle quali i pubblici servizi sono lasciati in deplorevole abbandono.

Per porre rimedio a tali inconvenienti un disegno di legge d'iniziativa parlamentare già deliberato dalla Camera dei deputati, ma che il Senato non potè ancora discutere, disponeva la riunione di dette frazioni in un unico comune autonomo.

Poichè il progetto risulta pienamente giustificato dai motivi su accennati, il Governo ritiene conveniente darvi attuazione con i poteri ad esso conferiti dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601: ed in tal senso provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni di Milocca e San Biagio di Campofranco sono distaccate dai rispettivi comuni di Sutera e Campofranco e costituite in unico comune con il nome di Milocca.

Art. 2.

Il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio giudiziario già assegnato a Milocca in virtù della legge del 16 aprile 1819, n. 1565, e dal territorio attualmente appartenente al comune di Campofranco indicato in catasto sotto la denominazione ex feudo San Biagio.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 253. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3033.
Aggregazione del comune di Mortano a quello di Santa Sofia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che aggrega il comune di Mortano a quello di Santa Sofia.

MAESTA',

Il comune di Mortano è diviso in dieci piccole borgate rurali di assai scarsa entità demografica, allacciate da malagevoli comunicazioni stradali, che spesso nell'inverno rimangono interrotte, sicchè la sua popolazione, e particolarmente quella del ca-

poluogo e delle frazioni di S. Giacomo, Reggio e Collina di Pondo, per ragioni di vicinanza e facilità di comunicazioni, svolge abitualmente affari e traffici nel contiguo centro di Santa Sofia.

Il comune di Mortano, inoltre. non potendo, a causa della limitata potenzialità finanziaria, sopperire da solo alle esigenze dei pubblici servizi in tutte le sue numerose frazioni, da tempo a molti di essi (scuole, macello, mercato, servizio ostetrico e veterinario, istituzioni pubbliche di benificenza) provvede consorzialmente con quello di Santa Sofia, il che ha contribuito a rendere più salda la comunanza di interessi delle rispettive popolazioni.

In tali condizioni, appariva manifesta l'opportunità della fusione dei due Comuni, ma il provvedimento incontrava difficoltà perchè, prima dell'emanazione del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, con cui il circondario di Rocca San Casciano venne aggregato alla provincia di Forlì, essi facevano parte di provincie diverse.

Venuto meno tale ostacolo, i frazionisti di Mortano, San Giacomo, Raggio e Collina di Pondo, iniziarono pratiche per la aggregazione di tali frazioni al comune di Santa Sofia e la costituzione in comune autonomo delle rimanenti con capoluogo Spinello; ma il Consiglio comunale, considerato che, perdendo le dette frazioni, il Comune rimarrebbe territorialmente e demograficamente in condizioni da non poter disporre dei mezzi necessari per conservare l'autonomia, ha recentemente chiesto al Governo l'aggregazione totale del Comune a quello di Santa Sofia, la cui civica rappresentanza si era già dichiarata favorevole al progetto.

Poichè questo risulta pienamente giustificato dalle anzidette ragioni ed appoggiato dai voti di entrambi gli Enti interessati, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, si provvede a darvi attuazione e si stabilisce inoltre la procedura da seguire per la determinazione delle condizioni dell'unione, non essendo, per la specialità del caso, applicabili le ordinarie norme della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Mortano è aggregato a quello di Santa Sofia.

Art. 2.

Entro il termine prefisso dall'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 254. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3036.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario della Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento giudiziario di quella Colonia;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1422, che apporta ad esso alcune varianti;

Ritenuta la necessità di introdurre nell'ordinamento stesso nuove modificazioni, allo scopo di renderlo meglio adeguato alle esigenze cui è destinato a soddisfare;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 3, 5, 10, 20, 25, 26, 29, 30, 39, 40, 62 e 65 dell'ordinamento giudiziario della Somalia Italiana, approvato con il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, e modificato col decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1422, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. — Le cause tanto in materia civile che penale, in cui siano interessati cittadini o stranieri, vengono giudicate in conformità alle leggi italiane in quanto le condizioni locali lo consentano; le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto mussulmano (sceria), in quanto non sia modificato dalla consuetudine (testur) e salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento.

« Il Governatore, con decreti motivati, può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderlo compatibile con i principi fondamentali delle leggi italiane ».

« Art. 5. — Il Governatore ed i funzionari sia civili che militari in servizio della Colonia, che abbiano funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto del l'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalle superiori autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale od arrestati, salvo i casi di flagranza, senza previa autorizzazione data dal Ministero delle colonie se si tratta del Governatore e dal Governatore se si tratta di altri funzionari.

« Il Governatore informa il Ministero delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e delle risposte date.

« Ottenuta l'autorizzazione, quando il giudice abbia riconosciuto che vi sono prove sufficienti a carico dell'imputato, rimette gli atti al procuratore generale della Corte

di cassazione di Roma per la designazione dell'autorità giudiziaria del Regno che dovrà conchiudere in sede istruttoria e avanti la quale, secondo la competenza stabilita dal Codice di procedura penale, dovrà, se del caso, svolgersi il processo; a meno che il Ministro per le colonie o il Governatore non abbia chiesto che il giudizio segua in Colonia, secondo le norme di cui al titolo IV dell'ordinamento approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

« Per i giudizi a carico di funzionari civili o militari non compresi fra quelli sopra indicati, il Governatore può chiedere che lo svolgimento di essi abbia luogo nel Regno e sulla richiesta si provveda analogamente a quanto dispone il comma precedente ».

« Art. 10. — Il Governatore, con suo decreto, potrà incaricare delle funzioni di consulente legale un funzionario della Colonia, che abbia i requisiti necessari per tale ufficio, ovvero il giudice della Colonia. Tanto l'uno che l'altro, percepiranno per tale titolo una indennità speciale di annue L. 4000 ».

« Art. 20. — Avanti le autorità giudiziarie della Colonia le parti possono comparire personalmente.

« Le autorità giudiziarie possono nominare alle parti un difensore d'ufficio anche per le cause civili, scegliendolo fra i cittadini italiani residenti in Colonia o tra i funzionari del Governo ».

« Art. 25. — Il residente conosce:

1° Dei delitti devoluti nella Madre patria alla competenza dei pretori dal Codice di procedura penale;

2° Di tutti i delitti, non compresi nell'art. 29, commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali od assimilati;

3° Di tutti i delitti che non siano compresi nell'art. 29 o non siano devoluti alla competenza del Tribunale militare a termini dell'art. 62, commessi da individui di truppa non italiani in effettivo servizio o da indigeni al servizio dell'Amministrazione, ovvero commessi contro di essi, da sudditi coloniali o assimilati;

4° Delle contravvenzioni da chiunque commesse.

« Dalle sentenze del residente, salvo quelle pronunciate in materia di contravvenzione, è ammesso appello al giudice coloniale. In questo caso contro la decisione del giudice coloniale non è ammesso ricorso ».

« Art. 26. — Il giudice coloniale conosce dei delitti commessi da cittadini o stranieri che per il Codice di procedura penale sarebbero devoluti al tribunale della Madre patria.

« Contro la sentenza del giudice coloniale è ammesso appello alla Corte d'appello di Roma ».

« Art. 29. — La Corte di assise conosce dei delitti che, per il Codice di procedura, sono devoluti alla competenza della Corte di assise nella Madre patria, salvo le eccezioni del presente ordinamento (indigenato).

« Nelle cause, nelle quali siano imputati sudditi coloniali od assimilati, è data facoltà di applicare ai medesimi una pena inferiore alla minima stabilita dalla legge italiana ».

« Art. 30. — La Corte d'assise si compone del giudice coloniale che la presiede e di quattro assessori. Questi col presidente giudicano del fatto: spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

« Qualora il presidente ritenga che il Collegio giudicante si sia ingannato a danno dell'imputato, può, anzichè pronunciare la sentenza, rinviare la causa a nuovo ruolo.

« Tale facoltà può esercitarsi una volta sola nella medesima causa.

« La decisione non è motivata, nè preceduta da discussione nè soggetta a rimedi giuridici. Se la causa concerne più reati o più imputati le norme esposte si applicano solamente a quei reati o imputati per i quali il presidente ritenga che il Collegio si sia ingannato.

« Nel nuovo giudizio interverranno altri assessori.

« Gli assessori sono nominati, in numero non minore di dodici, tra cittadini italiani e sudditi coloniali, anno per anno, dal Governatore, nelle cui mani prestano giuramento. La formula del giuramento per i cittadini italiani è quella usata dalla magistratura: per i sudditi coloniali è quella del loro rito religioso ».

« Art. 39. — L'appello delle sentenze dei residenti al giudice coloniale si propone nel termine di quindici giorni mediante atto da depositarsi nella cancelleria della residenza; ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui si dà lettura della sentenza.

« Il residente avrà cura d'inviare, entro otto giorni dall'appello proposto, copia della sentenza all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, che convocherà gl'interessati ad udienza fissa.

« Contro le sentenze penali pronunciate in contumacia e contro quelle civili notificate fuori della Colonia, l'appello può essere proposto, nel termine prescritto, mediante atto da depositarsi, per l'ulteriore invio al competente magistrato, nella cancelleria della pretura, o nel Consolato, nella cui giurisdizione avviene la notifica della sentenza al condannato, o in cui costui risiede ».

« Art. 40. — L'appello della sentenza del giudice coloniale si propone con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice entro 15 giorni dalla notificazione della sentenza. Per le cause civili l'appellante dovrà iniziare gli atti secondo le norme del Codice di procedura del Regno nel termine di centottanta giorni sotto pena di decadenza.

« Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'appello delle sentenze del giudice può essere proposto con dichiarazione da presentare, per l'ulteriore succorso, alla cancelleria del tribunale e della pretura, o al Consolato da cui l'appellante dipende, entro il termine prescritto ».

« Art. 62. — E' devoluto al tribunale militare la conoscenza dei reati contemplati dal Codice penale militare per l'esercito commessi da soldati italiani, militari di truppa indigena e graduati nazionali e indigeni appartenenti sia al Regio corpo di truppe coloniali che al corpo di polizia.

« Sono pure rinviati al giudizio del tribunale militare gli indigeni appartenenti al corpo delle guardie doganali e delle guardie carcerarie che si rendano colpevoli dei seguenti reati contemplati dal Codice penale per l'esercito:

a) di diserzione commessa nei modi da esso previsti all'art. 142;

b) di insubordinazione commessa nelle circostanze di cui all'art. 119 e seguenti;

c) di vendita di oggetti d'armamento prevista all'articolo 213 ».

« Art. 65. — Funziona da istruttore altro ufficiale nominato annualmente dal Governatore ».

Art. 2.

Al suddetto ordinamento giudiziario della Somalia Italiana sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 20 *bis*. — E' data facoltà al residente e al giudice, secondo la rispettiva loro competenza, di negare o ridurre l'efficacia dei patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà ».

« Art. 62 *bis*. — Il Tribunale militare è composto di un presidente e di tre giudici.

« E' presidente l'ufficiale superiore di grado più elevato e più anziano presente sul luogo, escluso il comandante del Regio corpo delle truppe coloniali. Funzionerà da presidente il capitano più anziano presente sul luogo, in caso di mancanza od impedimento di ufficiale superiore o quando questi abbia compiuto atti istruttori anteriormente al giudizio.

« Sono giudici gli ufficiali superiori di grado più elevato e più anziani presenti sul luogo ».

« Art. 96 *bis*. — Agli effetti delle disposizioni del presente ordinamento, nelle quali i valori sono indicati in lire italiane, la rupia si calcola sulla base del ragguaglio fisso di L. 1.68 per ogni rupia ».

« Art. 96 *ter*. — Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 20 e dell'art. 34, il Governatore, tenuto conto delle condizioni locali, stabilirà con suo decreto i requisiti occorrenti per l'esercizio del patrocinio davanti le autorità giudiziarie italiane della Colonia e fisserà le norme per la liquidazione degli onorari dovuti dalle parti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 259 — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3038.

Disposizioni concernenti i macchinisti ed il personale di servizio dei Regi licei-ginnasi e dei Regi ginnasi della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinisti e il personale di servizio dei Regi licei ginnasi e dei Regi ginnasi della Sicilia sono a carico dello Stato.

Le occorrenti variazioni nei ruoli organici saranno disposte con decreto del Ministro per l'istruzione pubblica di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Ai posti da istituirsi in dipendenza della disposizione di cui all'articolo precedente il Ministro per la pubblica istruzione assumerà in servizio, di preferenza, coloro che, almeno da un triennio, prestino nelle qualità sopra accennate, l'opera loro nei detti istituti con regolare nomina dell'Ente sinora obbligato alla spesa e che siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, che ha vigore dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 261. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3047.

Riforma della legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, è aggiunto il seguente penultimo comma:

« Uguale facoltà è attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri ».

Art. 2.

Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento. Alla fine del secondo comma dell'art. 2 della legge sono aggiunte le seguenti parole: « tenendo contabilità separate ».

Ai due ultimi capoversi dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato salvo il disposto dell'articolo seguente lettere *a*) e *g*) e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del Comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

« Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera *g*) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 20 della legge ».

Allo stesso articolo 2 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve ».

Art. 3.

Nell'art. 3, lettera *a*) della legge è soppressa la parola « tecnico » ed alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dello stesso articolo è sostituito quanto appresso:

« *b*) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'Ente o dell'azienda ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge è modificato come appresso:

« La direzione dell'azienda è affidata al direttore che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

« Il direttore è, di regola, nominato, in seguito a pubblico concorso, dalla Commissione di cui all'articolo seguente con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla Commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

« Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla Commissione a voti unanimi e approvata dal Consiglio comunale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri in carica.

« Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla Commissione amministratrice ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 della legge è modificato come appresso:

« Per ciascuna azienda è istituita una Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale ».

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge è modificato come appresso:

« Il presidente ed i commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili ».

Art. 6.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge sono modificati come appresso:

« La Commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

« Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quant'altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione dell'art. 6 della legge ».

E' soppresso il penultimo comma dell'art. 6 della legge; nell'ultimo comma sono soppresse le parole: « escluso il direttore », ed è aggiunto al detto articolo il seguente comma:

« Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme al bilancio ».

Art. 7.

All'art. 7 della legge è sostituito il seguente:

« Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 10 della legge è sostituito il seguente:

« L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, in conformità delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 (modificato dall'articolo 2 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e 259 della vigente legge comunale e provinciale ».

Art. 9.

Agli articoli 11 e 12 della legge è sostituito il seguente:

« La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla Giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima ».

Art. 10.

La votazione di referendum di cui all'art. 13 della legge viene effettuata soltanto nel caso che alla proposta del Consiglio comunale sia stata fatta opposizione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del Comune, ovvero di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle Provincie non è mai soggetta a votazione di referendum.

Art. 11.

Nell'art. 14 della legge sono soppresse le parole: « dal voto degli elettori ».

Art. 12.

I regolamenti speciali delle aziende dei Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Art. 13.

Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1 della legge, nonchè tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del Comune, o perchè non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne

assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente decreto.

Pei Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Agli ultimi due comma dell'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente ».

Art. 14.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della legge sono modificati come appresso:

« I bilanci delle aziende e le deliberazioni della Commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati alla Amministrazione del Comune. Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla Commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

« Per le aziende provinciali provvede definitivamente il Consiglio della Provincia ».

Art. 15.

All'art. 18 della legge è sostituito il seguente:

« Debbono essere di volta in volta trasmesse in copia al Sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

« Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

« Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso entro il termine di quindici giorni ricorso al Prefetto, che provvede definitivamente.

« Il Prefetto può annullare nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma, e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente ».

Art. 16.

L'ultima parte del quarto comma dell'art. 19 della legge è modificata come appresso:

« ...La Commissione può sempre essere sciolta dal Prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 17.

Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 21 della legge sono demandate, nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, rispettivamente al presidente della Commissione straordinaria od alla Commissione stessa.

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 22 della legge è modificato come segue:

« Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, anche se questi appartengono a Provincie diverse ».

Al secondo e terzo comma è sostituito il seguente:

« A tal uopo dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'art. 8 del presente decreto e dopo la procedura di cui al successivo art. 9, i singoli Consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti ».

Al detto articolo è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di consorzio fra Provincie e Comuni le deliberazioni dei Comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum ».

Art. 19.

All'art. 23 della legge è sostituito il seguente:

« In quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

« L'assemblea consorziale nomina la Commissione amministratrice dell'azienda, ai termini dell'art. 5 della legge e 5 del presente decreto.

« Tutte le attribuzioni che per i servizi assunti da un solo Comune o da una sola Provincia sono attribuite al Consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra Comuni, o fra Provincie, o fra Comuni e Provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice di cui all'art. 19 della legge ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge è modificato come appresso:

« Quando, dopo la decisione favorevole della Giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli articoli 10 della legge ed 8 e 9 del presente decreto ».

Art. 21.

Al secondo comma dell'art. 29 della legge è sostituito il seguente:

« Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419 ».

Art. 22.

Per i servizi già esercitati direttamente dalle Provincie queste debbono, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, deliberare circa il modo di esercizio.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto 4 febbraio 1923, n. 253.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 267. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3055.
Estensione al personale della Associazione italiana della Croce Rossa, chiamato in servizio d'ordine del Commissariato per l'aeronautica, di tutte le norme contenute nei Regi decreti 23 maggio 1915, n. 719, e 14 dicembre 1919, n. 2470, per l'analogo personale del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923;
Visti i decreti Commissariali in data 31 luglio e 12 ottobre 1923;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, chiamato in servizio d'ordine del Commissariato per l'aeronautica sono estese tutte le norme contenute nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 719 e 14 dicembre 1919, n. 2470, per l'analogo personale del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 278. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923:
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Calatafimi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Calatafimi (Trapani) e conferisce allo stesso i poteri del Consiglio comunale.

SIRE,

Mi onoro sottoporre, all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Calatafimi (Trapani) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza

Con lo stesso decreto si conferiscono al Regio commissario i poteri del Consiglio comunale ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il Nostro precedente decreto in data 24 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Calatafimi, in provincia di Trapani;
Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Calatafimi è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al Regio commissario del Comune sopradetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1924.
Quarta serie dei buoni 5 % del Tesoro novennali al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922 che autorizzò l'emissione dei buoni del Tesoro a scadenza di 9 anni;
Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apportò modifiche alla predetta legge;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2652, con cui viene autorizzata l'emissione di un quarto miliardo di lire di buoni del Tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del Tesoro al portatore 5 per cento novennali a premi della IV serie, porteranno tanto nel testo del buono quanto su quello delle cedole, come speciale distintivo di emissione, la indicazione « IV serie » ed avranno il fondo della parte anteriore del buono e delle cedole in color turchino chiaro.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Roma, addì 5 gennaio 1924.

Il Ministro: De' Stefani.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Riposto (Catania).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Riposto un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quella ricevitoria postale e telegrafica;

Decreta:

1° E' istituito a Riposto, in provincia di Catania, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quella ricevitoria postale e telegrafica.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Riposto è assegnata la retribuzione complessiva annua di L. 20,570 e la persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Riposto dovrà prestare la cauzione di L. 20,500.
Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: Caradonna.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Mondovì Breo (Cuneo).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici, telefonici;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Mondovì Breo (Cuneo) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;
Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio postale e telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4 dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Decreta:

1° E' istituito a Mondovì Breo, in provincia di Cuneo, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Mondovì Breo è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 35,420.
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Mondovì Breo dovrà prestare la cauzione di L. 35,100.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: Caradonna.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del debito pubblico.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data della ricevuta: 10 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Messina — Intestazione della ricevuta: Guttarolo Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 5 — Ammontare della rendita: L. 2185 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sac. Francesco Montaguti — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 40 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Presidente dell'Asilo infantile Giuseppe Garibaldi in Bertinoro — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 29 — Consolidato 4.50 % con decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 843 — Data della ricevuta: 24 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Arteggiani Armando di Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 12 — Ammontare della rendita: L. 66 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.
Roma, 29 dicembre 1923.
Il direttore generale: D'Arienzo.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.